



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA	Presidente
Domenico GUZZI	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere
Nicola RUGGIERO	Consigliere relatore
Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-sull'appello principale in materia pensionistica iscritto al n. **58999**
del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero della Difesa –
Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona
del Direttore Generale p.t. e del suo delegato, dott. Gennaro
Montesano, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede di
Viale dell'Esercito n. 178 – 186 (pec: previmil@postacert.difesa.it)-
appellante;

contro

- OMISSIS (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, il OMISSIS,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Passiatore
(unitamente ad altro avvocato non abilitato al patrocinio

innanzi alle giurisdizioni superiori), giusta procura speciale in

calce alla memoria di costituzione depositata il 30 aprile

2024, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito

in Roma, in Viale Mazzini n. 120 (pec:

giovannapassiatore@legalmail.it) – **appellato;**

e nei confronti di

-INPS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

avente sede legale in Via Ciro il Grande n.21, Roma;

per l’annullamento della

-sentenza n. 261/2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale

per la Regione Campania, depositata il 15 marzo 2021;

e

-sull’appello incidentale in materia pensionistica iscritto al **n. 58999**

del Registro di Segreteria, proposto dall’ **INPS**, con sede in Roma,

alla Via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante

p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lidia Carcavallo (pec:

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec:

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico

(pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio

Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da

procura speciale in calce all’atto d’appello depositato il 10 settembre

2021 e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla Via

Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale

dell’Istituto **-appellante incidentale;**

contro

-**OMISSIS**, come sopra generalizzato - **appellato incidentale**;

e nei confronti di

-Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza

Militare e della Leva, in persona del Direttore Generale p.t.;

per l’annullamento della

-sentenza n. 261/2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale

per la Regione Campania, depositata il 15 marzo 2021;

Visti gli atti d’appello;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 21 maggio 2024, celebrata con

l’assistenza del Segretario, dott.ssa Alessandra Carcani: il

Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, il Ten. Col. Roberto Sulli

per il Ministero della Difesa, l’Avv. Giuseppina Giannico per l’INPS e

l’Avv. Giovanna Passiatore per il sig. OMISSIS.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per

la Regione Campania, in composizione monocratica, pronunciandosi

in ordine al ricorso proposto dal sig. **OMISSIS**, già appartenente

all’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio permanente per

infermità e collocato in congedo assoluto a decorrere dal 10 febbraio

2002 (con anzianità utile di anni 22, mesi 2 e giorni 21), nonché

vantante, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva inferiore

a 15 anni (in particolare, 14 anni, 10 mesi e 20 giorni):

-ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva,

formulata dal Comando Generale dei Carabinieri;

-ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda finalizzata ad ottenere l'accertamento del diritto all'aumento del montante contributivo ai sensi dell'art. 3, comma 7, d.lgs n. 165/1997, alla luce della richiesta formulata in tal senso dal ricorrente (note d'udienza pervenute il 4 marzo 2021) ed in assenza di opposizione di controparte;

-ha accolto la domanda di riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione, con applicazione, sulla parte retributiva, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,445%, per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995.

Tale domanda era stata formulata in via gradata con note d'udienza pervenute il 4 marzo 2021, a seguito della sentenza n. 1/QM/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte, avendo la domanda principale, di cui al ricorso introduttivo, ad oggetto l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44%, ex art. 54 D.P.R. n. 1092/73;

-ha compensato le spese.

2. Avverso la predetta sentenza, il **Ministero della Difesa** ha proposto appello principale, con atto ritualmente notificato e depositato il 5 luglio 2021, lamentando la violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, dell'art. 13 legge n. 503/92 e dell'art. 1 legge n. 335/95, nonché l'erronea interpretazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite di questa Corte nella sentenza n. 1/QM/2021.

Nello specifico, l'Amministrazione ha sostenuto, con articolate

argomentazioni, che il I giudice avrebbe errato nel riconoscere l'aliquota del 2,44%, in quanto non applicabile al personale militare (come il ricorrente) vantante, alla data del 31.12.1995, un'anzianità inferiore ad anni 15.

Tale preclusione emergerebbe dalla già citata decisione delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021.

Il Ministero della Difesa ha in conclusione chiesto l'annullamento della decisione gravata, con vittoria di spese.

3. Avverso la sentenza n. 261/2021, l'**INPS** ha proposto appello incidentale, con atto ritualmente notificato e depositato il 10 settembre 2021, deducendo la violazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73 e dell'art.1, comma 12, legge n. 335/95.

Nello specifico, ha sostenuto che la decisione gravata sarebbe contraria al principio di diritto sancito dalle Sezioni riunite di questa corte con la decisione n. 1/QM/2021, che non consentirebbe l'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo, per ogni anno utile, nei confronti del personale militare vantante, al 31 dicembre 1995, un'anzianità utile inferiore a 15 anni.

Nel contempo, l'Istituto previdenziale ha eccepito la violazione dell'art. 101, comma 3, c.g.c. e dell'art. 112 c.p.c., sul presupposto che il I giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS nella memoria di costituzione in giudizio.

In conclusione, l'INPS ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rigetto del ricorso introduttivo.

4. Con articolata memoria difensiva pervenuta il 30 aprile 2024, il sig. **OMISSIS**, con il patrocinio dell'avv. Giovanna Passiatore (unitamente ad altro avvocato non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori) ha chiesto il rigetto degli appelli, sottolineando che la sentenza n. 1/QM/2021 delle Sezioni riunite, correttamente intesa, precluderebbe l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44%, ma non quella del 2,445% annuo in favore di personale militare cessato con meno di 15 anni di servizio.

5. Alla pubblica udienza del 21 maggio 2024, il Ten. Col. Roberto Sulli, per il Ministero della Difesa, l'Avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS, e l'Avv. Giovanna Passiatore per il sig. OMISSIS, hanno insistito, con articolate argomentazioni, per l'accoglimento delle proprie, rispettive posizioni, concludendo come in atti.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va disposta, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., la **riunione** degli odierni appelli, trattandosi di impugnazioni dispiegate separatamente contro la medesima sentenza.

2. Risulta ora possibile procedere all'esame dei gravami.

Il relativo scrutinio verrà condotto alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale, per cui la progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dagli artt. 76 e 279 c.p.c., attualmente disciplinato dall'art. 101, comma 2, c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito,

delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto, fermo restando che l'ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (*in terminis*, tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App., n. 322/2021, con la giurisprudenza contabile, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale ivi richiamata; id., Sez. II App., n. 361/2023).

3. Ciò premesso, i presenti appelli vanno rigettati, per infondatezza dei relativi motivi.

3.a) Nello specifico, per quanto concerne il motivo n. 2 dell'appello dell'INPS, oggetto di esame prioritario, in quanto attinente a questione preliminare, va ribadito che, con esso, l'Istituto previdenziale ha dedotto la violazione dell'art. 101, comma 3, c.g.c. e dell'art. 112 c.p.c., sul presupposto che il I giudice avrebbe ommesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS nella memoria di costituzione in giudizio.

Nondimeno, il predetto motivo non merita accoglimento.

Il tenore letterale della decisione gravata fa, infatti, emergere come il I giudice, con statuizione non impugnata in questa sede, abbia motivatamente preso posizione in ordine all'eccezione di prescrizione, rimarcando come l'INPS fosse decaduta dalla possibilità di procedere alla relativa formulazione.

Ed invero, a pag. 6 della sentenza impugnata, è possibile testualmente leggere: "*Con riferimento alla costituzione dell'INPS,*

avvenuta oltre il termine di cui all'art. 156, comma 1, Cgc, osserva che l'Amministrazione, che non ha prodotto documenti è decaduta dalla possibilità di formulare eccezioni in senso tecnico, quale quella di prescrizione, ma non dalla possibilità di articolare difese di merito, in ragione anche dell'ulteriore termine previsto per le parti dall'art. 85, comma 5, del dl n. 18/2020 per il contraddittorio documentale sostitutivo di quello d'udienza".

Resta allora confermata l'infondatezza del presente motivo d'appello.

3.a) Vanno ora scrutinati l'unico, articolato di gravame dispiegato dal Ministero della Difesa ed il I motivo di doglianza dell'INPS, suscettibili di trattazione congiunta in quanto entrambi incentrati sulla violazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73 e sull'inapplicabilità dell'aliquota di rendimento riconosciuta dalla Sezione territoriale (2,445% annuo) in favore di personale militare, come il ricorrente, in possesso di anzianità inferiore ad anni 15 al 31 dicembre 1995. I predetti motivi risultano parzialmente fondati.

A tal riguardo, giova osservare che le Sezioni riunite di questa Corte hanno affrontato la questione della corretta applicazione del predetto art. 54 D.P.R. n. 1092/73, prima con riferimento al personale militare in possesso, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità superiore ai 15 anni e, successivamente, con riferimento al personale in possesso, alla medesima data del 31 dicembre 1995, un'anzianità inferiore ai 15 anni.

Nello specifico, le Sezioni riunite, con la sentenza n.1/2021/QM,

depositata in data 4 gennaio 2021, sono state chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito:

<<se il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini – avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione- "se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità compresa tra 15 e 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del predetto articolo 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile>>.

La medesima sentenza, all'esito di un articolato ed approfondito percorso argomentativo, da ritenersi qui integralmente richiamato (anche) ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 174/2016, ha affermato il seguente principio di diritto:

<<La "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata

tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%>>.

Tale soluzione ermeneutica pone al riparo, secondo le Sezioni riunite, dal rischio di *"duplicazione della valorizzazione dei trattamenti"* con riguardo al periodo di servizio compreso fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei venti anni, eventualità ben possibile se si desse corso all'univoca applicazione della percentuale di rivalutazione prevista dal comma 1 dell'art. 54 cit., giacché essa comporterebbe una prima valorizzazione di detto periodo nella quota retributiva in relazione ai primi venti anni di servizio, e una seconda nella quota pensionistica da calcolarsi col sistema contributivo, parimenti confluyente nel montante di calcolo.

L'unico coefficiente compatibile con l'attuale quadro legislativo è stato quindi individuato nella misura del 2,445%, ottenuta mettendo al numeratore 44 e *"a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno"* in quanto utile a consentire di applicare *"una scala di accrescimento reale"* rispettando la proporzionalità tra la reale anzianità di servizio maturata alla data di collocamento a riposo e quella al 31 dicembre 1995.

La sentenza ha anche precisato che *"la marginale differenza che c'è tra il predetto esito – che tiene conto del dato normativo secondo*

cui rientra nel sistema misto chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio - e quello che si raggiungerebbe mettendo a denominatore più semplicemente "18 anni", si apprezza solo approssimando il risultato al millesimo ($44/17,997 = 2,445$; $44/18=2,444$), poiché con l'approssimazione al centesimo, come si fa ordinariamente, i due risultati coinciderebbero in 2,44%".

Successivamente, l'Organo nomofilattico, con la decisione n. 12/2021/QM, depositata il 9 settembre 2021, all'esito di un approfondito percorso argomentativo, anch'esso da ritenersi qui integralmente richiamato, ha affermato, con particolare riferimento ai cd under 15, il seguente principio di diritto:

<<La "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile>>.

Con particolare riferimento alla fattispecie all'esame (connotata dalla presenza di militare cessato con più di 20 anni di servizio utile ai fini previdenziali e vantante, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità utile inferiore a 15 anni), l'adesione al già menzionato principio di diritto comporta l'accoglimento parziale degli odierni appelli, dovendo la sentenza impugnata (prevedente il riconoscimento dell'aliquota annua del 2,445%) essere riformata

nei termini di cui alle statuizioni delle Sezioni riunite.

Va conseguentemente riconosciuto il diritto dell'appellato OMISSIS alla riliquidazione della "quota retributiva" della pensione in godimento, da effettuarsi tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con l'applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II app., n. 131, n.11, n.92, n.51, n.42/2024, n. 100/2023, n. 98/2023, n.69/2023, n.48/2023, n. 624/2022, n. 532/2022, n. 514/2022, n. 501/2022, n. 125/2022 e n. 389/2021). Nondimeno, l'accoglimento solo parziale dei gravami e la novità dettata dall'orientamento nomofilattico dirimente per la definizione del presente giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando:

-riunisce gli appelli proposti dal Ministero della Difesa e dall'INPS nei confronti della sentenza n. 261/2021 della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania;

-accoglie parzialmente i predetti appelli e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto dell'appellato **OMISSIS** alla riliquidazione della "quota retributiva" della pensione in godimento, da effettuarsi tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con l'applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, fermi restando gli

	SENT. 140/2024	
	accessori di legge nei termini di cui alla sentenza impugnata.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di	
	rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio	
	2024.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Daniela ACANFORA)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 3 GIUGNO 2024	
	Per La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	
	D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,	
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.	
	Il Presidente	
	(dott.ssa Daniela ACANFORA	
	Firmato digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 3 GIUGNO 2024	
	13	

